



# COMUNE DI UDINE

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

## ***INDICE***

*Art. 1 - Oggetto del Regolamento*

*Art. 2 – Fattispecie assimilate all’abitazione principale.*

*Art.3 - Valore imponibile delle aree fabbricabili*

*Art. 4 - Requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili*

*Art. 5 - Esenzioni di immobili dati in comodato*

*Art. 6 – Versamenti e rimborsi*

*Art. 7 – Entrata in vigore*

### ***Art. 1. Oggetto del Regolamento***

1. Ai sensi della legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022 è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma, di seguito ILIA che sostituisce nel territorio regionale a decorrere dal 01 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L.160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 15 della LR n. 17/2022.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***Art. 2. Fattispecie assimilate all'abitazione principale***

1. È assimilata all'abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

### ***Art. 3. Valore imponibile delle aree fabbricabili***

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022, la Giunta comunale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale, individuati nel numero massimo di 5 secondo le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento degli incarichi.

### ***Art. 4. Requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili***

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) della legge regionale 17/2022, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui alle successive lettere c), e d) della medesima norma. Inoltre, deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone;

- b. strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza dei fabbricati il cui stato di inagibilità o inabitabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
  3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 1 e 2. L'immobile deve risultare non utilizzato.
  4. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
  5. In ogni caso, la riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
  6. I fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica o idrogeologica sono esenti fino al perdurare dello stato di inagibilità.
  7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### ***Art. 5. Esenzioni dall'imposta di immobili in comodato***

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari.

#### ***Art. 6. Versamenti e Rimborsi***

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
  - a. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto e che ne sia data comunicazione all'ente impositore;
  - b. effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro un anno dalla data del decesso.

2. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti inferiore a € 12,00 annui. Allo stesso modo, per il medesimo importo, il Comune non dispone i rimborsi.
3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il rimborso dell'imposta pagata per le aree fabbricabili per ciascun esercizio finanziario e successivamente divenute inedificabili, può essere richiesto entro il termine di 180 giorni a far tempo dalla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell'approvazione della relativa variante urbanistica da parte del competente organo regionale ed è limitato all'imposta versata per le 3 annualità antecedenti la sopravvenuta inedificabilità.
5. I contribuenti possono procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovute e versate, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per l'imposta ILIA.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2023 i contribuenti possono altresì procedere alla compensazione dei crediti per le somme non dovute e versate a titolo di imposta ILIA, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo il contribuente deve presentare al Comune apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

#### ***Art. 7. Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, si applica dal 1° gennaio 2023, ferma restando la decorrenza dell'efficacia dell'obbligo di determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai sensi dell'art.7, comma 6, della Legge regionale n.17/2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa regionale e nazionale.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.